



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

che le suddette attività non impediscano il raggiungimento dei risultati di qualità connessi agli impegni assunti (punto 4.5 del modello di incarico predisposto dal DFP nell'ambito dell'intervento).

Rispetto al regime delle incompatibilità e cumulo di incarichi dei pubblici dipendenti con riguardo alle collaborazioni professionali per i progetti del PNRR si rinvia integralmente alla nota DFP 37323761 del 9 dicembre 2021, allegata alla presente (cfr. All. 7).

3. Contrattualizzazione

3.1 Stipula degli incarichi

Il PNRR prevede che i pool operino con il coordinamento delle amministrazioni regionali, le quali provvedono, anche sentita l'ANCI e l'UPI, «ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (Uffici Regionali, amministrazioni comunali e provinciali) in cui si concentrano i colli di bottiglia nello specifico contesto»⁷.

Regioni e Province autonome sono quindi gli unici enti titolati, in qualità di soggetti attuatori dell'intervento, a conferire gli incarichi e, di conseguenza, a rendicontare le spese (cfr. *infra*, par. 5). Gli altri enti del territorio possono avvalersi delle attività dei professionisti, nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione o dalla Provincia autonoma di riferimento. Non è in ogni caso previsto alcun corrispettivo per eventuali spese di trasferta sostenute dal professionista (cfr. *infra*, par. 3.2).

Gli incarichi devono essere conferiti utilizzando il modello di incarico fornito per il tramite della Conferenza delle Regioni, compilato in ogni sua parte e corredato da tutti i suoi allegati.

Nel modello è indicato che, in linea generale, l'attività degli esperti e professionisti può essere prestata presso l'amministrazione committente, gli enti locali del territorio o altri soggetti pubblici e privati interessati dalle misure di semplificazione oggetto dell'incarico. Ove ritenuto opportuno, la sede di svolgimento della prestazione può essere ulteriormente specificata e dettagliata nell'atto di incarico.

Gli incarichi conferiti a valere sulle risorse del Sub-investimento 2.2.1 si qualificano come incarichi professionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Pertanto in caso di ricorso alla partita IVA appare opportuno l'utilizzo di una partita IVA individuale. In tal senso, i Soggetti attuatori provvedono all'inserimento di un apposito obbligo nel contratto individuale di lavoro. L'utilizzo della partita IVA di uno studio professionale associato per il pagamento dei corrispettivi degli esperti già contrattualizzati alla data di emanazione del presente atto può essere autorizzato dal soggetto attuatore in via eccezionale, previa verifica da parte del Soggetto attuatore dell'effettiva necessità e opportunità in relazione al caso specifico.

⁷ Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia", pp. 47-48.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Gli atti relativi agli incarichi stipulati devono essere trasmessi, ai fini delle attività di controllo, al DFP in occasione della comunicazione bimestrale dei contratti cessati e delle sostituzioni (cfr. *supra*, par. 2.1). In particolare, per ciascun incarico stipulato nel bimestre di riferimento, i soggetti attuatori devono inviare copia del contratto, completa dell'Allegato 1 ("Termini di riferimento dell'incarico") e dell'Allegato 2 ("Dichiarazione sostitutiva. Assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità"). Nei casi, del tutto eccezionali, di ricorso a una partita IVA di uno studio professionale associato (cfr. *supra*), la fatturazione dovrà indicare univocamente i dati ed il codice fiscale del professionista incaricato e la documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse dello studio professionale con lo svolgimento della attività oggetto di incarico firmata dal medesimo professionista.

All'atto della trasmissione dei contratti, deve essere assicurata, tra l'altro, la presenza dei seguenti elementi:

- firma dell'esperto e del dirigente dell'amministrazione conferente;
- indicazione della data di stipula del contratto;
- indicazione del CUP associato al Piano territoriale;
- anagrafica dell'esperto;
- specificazione – all'interno dell'articolo 7 del modello di incarico - del profilo secondo la denominazione indicata nel Piano territoriale e, laddove non coincidente, la corrispondente denominazione desunta dall'avviso pubblicato ai fini dello svolgimento delle procedure selettive (ad esempio "Agronomo");
- indicazione del compenso e delle giornate/ persona relative alla durata dell'incarico.

Le firme devono essere apposte in formato digitale (in questo caso preferibilmente con modalità PDF Advanced Electronic Signature – PadES in maniera che il logo della firma digitale appaia visibile sul foglio) o, alternativamente, autografo.

3.2 Compensi

Il riferimento per la definizione della misura massima dei compensi giornalieri ed annui è costituito dall'articolo 7, comma 8, del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo dell'Agenzia della Coesione Territoriale. I compensi così parametrati sono da intendersi onnicomprensivi. Nessun trattamento ulteriore è quindi dovuto per il rimborso di spese o costi sostenuti in occasione di attività eventualmente svolte in trasferta.

Profilo	Anni di esperienza	Fascia economica	Compenso per giornata/persona (Euro)	Compenso massimo annuo (Euro)
I – Project manager	(>=10)	A	500,00	85.000,00
II – Senior	(>=7)	B	400,00	70.000,00
III- Middle	(>= 3)	C	300,00	50.000,00
IV - Junior	(fino a 3)	D	150,00	30.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Negli avvisi pubblicati sul portale inPA è indicata la misura massima del corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico. I compensi sono parametrati, in sede di conferimento dell'incarico, all'impegno annuo indicativo del professionista, stimato in giornate/persona, ed al livello di seniority in funzione degli anni di esperienza, previsto per la specifica figura nel fabbisogno espresso dalla amministrazione regionale.

In relazione alla parametrizzazione dei compensi in base alle giornate/persona, si ricorda che le attività svolte dai professionisti a valere sulle risorse del Sub-investimento 2.2.1 trovano riferimento normativo nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, oltre che nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁸. Esse sono quindi caratterizzate dall'elevato livello di autonomia nello svolgimento della prestazione e dalla particolare qualificazione professionale, fermi restando ovviamente i poteri di coordinamento del committente. Gli incarichi sono pertanto legati alla predeterminazione degli obiettivi e dei risultati della prestazione lavorativa contenuti nel Piano territoriale, richiamati nell'incarico ed ulteriormente specificati, con riferimento al singolo professionista, nei "Termini di riferimento dell'incarico" allegati al contratto; l'impegno annuo in termini di giornate/persona va pertanto inteso (come specificato anche del modello di incarico, all'articolo 7) come indicativo.

Il compenso è corrisposto in relazione alle giornate lavorate in ciascun bimestre, previa presentazione da parte dell'esperto della documentazione di rendicontazione secondo le modalità più innanzi indicate (cfr. *infra*, par. 5).

3.3 Durata, proroghe e rinnovi

Al fine di assicurare uniformità e omogeneità nella gestione dell'intervento e nelle modalità di conferimento, gli incarichi possono essere conferiti per la durata massima di un anno, salvo possibilità di rinnovo nei modi e nelle forme indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. La data di decorrenza, intesa come data di avvio della prestazione professionale, potrà essere indicata in contratto in funzione degli accordi tra amministrazione committente e professionista.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, i contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e *«possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta»*.

La proroga degli incarichi resta assoggettata all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la proroga è pertanto consentita in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, senza possibilità di disporre ulteriori emolumenti, oltre quelli inizialmente pattuiti. In caso di rimodulazione del numero di giornate, in incremento o diminuzione, rispetto a quelle inizialmente pattuite, è prevista la possibilità di una modifica contrattuale mediante specifico addendum.

⁸ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

3.4 Cessazioni

Come previsto nel format di contratto (cfr. art. 9), in caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 giorni e comunque non oltre i 60, qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, il soggetto attuatore ha la facoltà, in osservanza delle disposizioni interne vigenti per tali fattispecie, di risolvere il rapporto derivante dal contratto stipulato nell'ambito dell'intervento.

Il Soggetto attuatore può risolvere l'incarico per inadempimento degli obblighi assunti dall'esperto con la sottoscrizione del contratto, mediante provvedimento motivato anche ai sensi degli artt. 1453 c.c. e seguenti.

Infine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 1456 c.c., qualunque violazione degli obblighi in capo all'esperto in base al contratto, nonché l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dall'esperto, comportano la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione della volontà da parte dell'amministrazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, da effettuarsi a mezzo di posta elettronica certificata (cfr. modello di incarico, articolo 10).

Nel caso in cui la risoluzione derivi dall'accertamento della non veridicità di una dichiarazione rilasciata dall'esperto, il Soggetto attuatore segnala tale circostanza alla competente autorità giudiziaria e la comunica al DFP.

All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione, per qualsiasi causa, l'amministrazione non corrisponde all'esperto alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altre indennità comunque ricollegabili, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto contrattuale. L'esperto ha tuttavia il diritto al corrispettivo previsto in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto contrattuale.

[REDACTED]

⁹ Decreto 11 ottobre 2021, *Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*